

WEBLAB – BANCHE DATI

ACCERTAMENTO

TARI: i controlli sulle utenze non domestiche

Francesca Ventura

03/12/2024



Scuola
iFEL
in collaborazione con

Indice

- Cenni **normativi** Tari
- Cenni «nuova» **definizione** di rifiuti urbani, speciali, ex assimilati
- **Banche dati** per controlli utenze non domestiche
- **L'informazione geografica** nei controlli
- Casi pratici
- L'attività di **accertamento**

Premessa

Weblab 26/11/2024: modalità di accesso forniture esterne (Punto Fisco – Siatel, SisTer)

Weblab 10/12/2024: focus sull'accertamento delle superfici adibite alla produzione dalle imprese industriali, alla luce del contrasto tra normativa vigente e giurisprudenza di legittimità

La TARI è destinata alla **copertura dei costi complessivi del Servizio Rifiuti** e si compone di:

- una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere, ai relativi ammortamenti e ai costi delle attività di spazzamento e di lavaggio stradale;
- una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- ed è articolata in **utenze domestiche e non domestiche**.

Presupposto

Il presupposto della TARI [art. 1, **comma 641**, L. n. 147 del 2013] è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di:

- locali,
- aree scoperte operative,

suscettibili di produrre rifiuti urbani

Sono, invece, escluse dal presupposto impositivo della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o possedute in via esclusiva.

Per **LOCALI**, intendiamo:
**FABBRICATI ABITATIVI, COMMERCIALI,
PRODUTTIVI e loro pertinenze**

Per **AREE OPERATIVE SCOPERTE**, intendiamo:
superfici esterne **suscettibili di produrre rifiuti urbani**
ulteriori rispetto a quelle del locale principale

Soggetti passivi

La TARI è dovuta da:

[art. 1, **comma 642**, L. n. 147 del 2013]:

- chiunque **possieda o detenga** il locale o l'area e, quindi, dal **soggetto utilizzatore** dell'immobile
- In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido (uno per tutti) all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

[art. 1, **comma 643**, L. n. 147 del 2013]:

- In caso di detenzione non superiore a sei mesi, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).

Soggetti passivi

[art. 1, **comma 644**, L. n. 147 del 2013]:

- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

REGOLA GENERALE: il prelievo è dovuto da parte di chiunque occupa o detiene locali e aree che possono produrre rifiuti urbani.

LE AGEVOLAZIONI SONO ECCEZIONI:

Il contribuente deve provare l'esistenza delle condizioni per godere di agevolazioni.

Le scuole statali

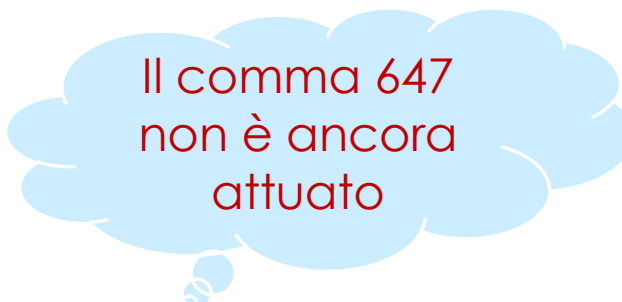
[art. 1, **comma 655**, L. n. 147 del 2013]:

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 33-bis Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche

A decorrere dall'anno 2008, **il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata** in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, **quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani** di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità' di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, **le istituzioni scolastiche statali non sono più' tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio** di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni...



Il comma 647
non è ancora
attuato

La superficie tassabile (base imponibile)

[art. 1, **comma 645**, L. n. 147 del 2013]:

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La superficie tassabile (base imponibile)

[art. 1, **comma 648**, L. n. 147 del 2013]:

Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Tassa = base imponibile (superficie calpestabile) * **tariffa**

[art. 1, **comma 651**, L. n. 147 del 2013]:

Nel determinare la **tariffa** il comune *tiene conto* dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica (**DPR**) 27 aprile **1999, n. 158**.

[art. 1, **comma 652**, L. n. 147 del 2013]:

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, **puo'** commisurare la tariffa alle **quantita' e qualita' medie** ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti.

Parliamo sempre di **TARI presuntiva**, non puntuale, ma il comma 652 considera un sistema di determinazione della tariffa che tiene conto della **quantità e qualità medie** di rifiuti prodotti e **non dei coefficienti di idoneità alla produzione definiti** nel DPR 158/1999

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie e ~~studi professionali~~
- 12 Banche e istituti di credito **studi professionali**
- 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli

comma 58-quinquies del
D.L. 124/2019
Da cat. 11 a cat. 12
coeff produttività più bassi

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Art. 183, comma 1,
lettera b-sexies,
D. Lgs 152/2006

20 **Attività industriali con capannoni di produzione**

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pub

23 Mense, birrerie, hamburgerie

24 Bar, caffè, pasticcerie

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28 Ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato di generi alimentari

30 Discoteche, night club

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

La **quota fissa** si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadrati dell'immobile per la relativa tariffa fissa (determinata dal Comune di residenza in base alla relativa categoria di appartenenza):

METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA



La **quota variabile** si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadrati dell'immobile per la relativa tariffa variabile (determinata dal Comune di residenza in base alla propria categoria di appartenenza) :

METRI QUADRATI X TARIFFA VARIABILE

[art. 1, **comma 649**, L. n. 147 del 2013]:

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, **rifiuti speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

Per i produttori di **rifiuti speciali assimilati agli urbani**, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di **rifiuti speciali non assimilabili** e i **magazzini di materie prime e di merci** funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

D.Lgs 116/20

Rifiuto urbano e speciale

Il Decreto Legislativo 116/2020

- recepisce la Direttiva Europea 2018/815 e
- modifica dal 01/01/2021 la part. **IV del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente)**

Cosa dice la Direttiva Europea?

i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento e dei veicoli fuori uso, sono esclusi dall'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani

Art. 183, comma 1, lettera b-sexies, D. Lgs 152/2006

i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;"

Come vengono ri-definiti i rifiuti urbani?

Art. 183, comma 1, lett. b-ter, D. Lgs 152/2006

Si considerano **rifiuti urbani**:

- **i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata**, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici** indicati nell'**allegato L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'**allegato L-quinquies**,
- **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti**;
- **i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- **i rifiuti della manutenzione del verde pubblico**, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati,
- **i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Rifiuti speciali

Comma 3 dell'art.184

D.Lgs 116/20

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e **della pesca**;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di **costruzione e demolizione**, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di **scavo**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (se sono pochi, sono urbani);
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2**;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2**;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2**;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2**;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i **fanghi** prodotti dalla potabilizzazione e da altri **trattamenti delle acque** e dalla **depurazione delle acque reflue**, nonché i rifiuti da **abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie**;
- h) i rifiuti derivanti da **attività sanitarie, se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)**;
- i) i **veicoli** fuori uso.

- ☐ Speciali «se diversi dagli urbani», (con possibilità di dimostrare che sono urbani): **c), d), e), f),**
- ☐ Speciali «se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)» (...gli urbani): **h)**
- ☐ Speciali senza possibilità di dimostrare il contrario: **a), b), g), i).**

D.Lgs 116/20

Che fine hanno fatto i rifiuti speciali ex assimilati?

FINO AL 31/12/2000: tra gli urbani anche:

- ✓ i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) (cioè diversi dai domestici), **assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità**, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g).
- ✓ I **Regolamenti comunali** ad individuare in modo specifico i rifiuti speciali non pericolosi non domestici assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri quali-quantitativi fissati dallo Stato.
- ✓ Lo **Stato** non ha mai fissato i criteri.
- ✓ **Panorama variegato** delle assimilazioni.

DAL 01/01/2021: **art. 183**, comma 1, **lettera b-ter, punto 2**:

Sono rifiuti urbani i rifiuti **indifferenziati** e da raccolta **differenziata** provenienti da altre fonti che sono **simili per natura e composizione ai rifiuti domestici** indicati nell'allegato **L-quater prodotti** dalle attività riportate nell'allegato **L-quinquies**.

Assimilazione «ope legis»
NO regolamentazione comunale

Allegato L-quater Elenco rifiuti "ex-assimilabili"

Elenco Europeo Rifiuti

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso urbani

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.
- Bar, caffè, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.

Rifiuto urbano e speciale

...ulteriori modifiche al TUA:

Art. 1 c. 24 lett. c) (modifica art. 198, c. 2-bis del TUA):

“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.”

Art. 3, c. 12 (modifica art 238 c. 10 del TUA):

“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui **all'art 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2**, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono **escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di **riprendere l'erogazione del servizio anche prima** della scadenza quinquennale”.

D.Lgs 116/20

**EX
ASSIMILATI**

**NO QUOTA
VARIABILE**

Art. 30, c. 5, DL 41/2021,
chiarisce termini
comunicazione fuoriuscita:

“...La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, **entro il 30 giugno** di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. **Solo per l'anno 2021** la scelta deve essere comunicata **entro il 31 maggio** con effetto dal 1° gennaio 2022”.

Gli Enti hanno possibilità di conoscere in anticipo le scelte delle utenze non domestiche e valutare l'impatto sul servizio e sulle tariffe, adottando gli opportuni interventi.

DAL 01/01/2021

D.Lgs 116/20

Sono **rifiuti speciali** quelli prodotti per attività:

- **agricole, agro-industriali** e della **silvicoltura** e della **pesca, agriturismo**
- di **costruzione e demolizione**, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di **scavo**
- **industriali**, compresi i **magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti**, se diversi dagli urbani
- **artigianali**, se diversi dagli urbani
- **commerciali**, se diversi dagli urbani
- di **servizio** se diversi dagli urbani
- Raccolta e smaltimento fanghi, trattamento e depurazione acque reflue...

Le superfici su cui si formano **sarebbero escluse** dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti urbani , sia quota fissa che quota variabile.

- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, **mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse**;
- resta **dovuta solo la quota fissa** laddove l'utenza **non domestica** scelga di conferire i rifiuti urbani al di **fuori del servizio pubblico**, poiché il comma 649 della L.147/2013, ma anche il comma 10 dell'art. 238 del TUA, prevedono l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

Corte di Cassazione

Sentenze n. 14038/2019, n. 16994/2020, n. 16995/2020, n. 5360/2020, n. 22772/2021, n. 22773/2021, n. 29542/2021, n. 12850/2022, n. 32603/2022, n. 32604/2022, n. 5429/2023, n. 28030/2023, n. 4915/2024, n. 13455/2024, n. 23228 del 28/08/2024, n. 25668 del 25/09/2024.

Quota fissa dovuta per tutte le superfici possedute o detenute astrattamente idonee a produrre rifiuti, in quanto potenzialmente in grado di ospitare attività antropiche inquinanti e, quindi a costituire un carico per il gestore del servizio.

Quota fissa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse della collettività, quindi la stessa è dovuta a prescindere dalla qualità e dalla quantità dei rifiuti prodotti.

Non condivisibile la tesi in base alla quale tale orientamento non sarebbe aderente alla previsione del **comma 649, articolo 1, legge 147/2013 « non si tiene conto della superficie in cui si generano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente »**, perché il comma 651 richiama la norma del Dpr 158/1999 dal quale si ricava che la quota fissa incide in misura predeterminata, avendo la funzione di assicurare la copertura degli investimenti, a differenza di quella variabile che, invece, è determinata in base alla quantità di rifiuti conferiti.

La **quota fissa** ha la funzione:

- di far concorrere tutti i contribuenti interessati dal tributo alla copertura di spese pubbliche afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività, non riconducibile totalmente a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente.
- di coprire i costi dei rifiuti esterni (vedasi il costo di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche), di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche soggette a uso pubblico.
Ossia copre il costo di un servizio indivisibile.
- redistributiva degli oneri relativi a interventi, attività, opere e impianti ambientali, che va riscossa da tutti i soggetti che sono insediati nel territorio ove vengono erogati i servizi per la gestione dei rifiuti, al di là dell'effettiva produzione dei rifiuti, poiché tutti, come membri della collettività, ne traggono direttamente o indirettamente un beneficio.

Riduzioni tariffarie [art. 1, **comma 682**, L. n. 147 del 2013]:

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di **attività produttive di rifiuti speciali** alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, **percentuali di riduzione** rispetto all'intera **superficie** su cui l'attività viene svolta;

Riduzioni tariffarie [art. 1, comma 659, L. n. 147 del 2013]:

Il comune **con regolamento** di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **puo'** prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

[art. 1, comma 660, L. n. 147 del 2013]:

Il comune **puo'** deliberare, **con regolamento** di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659.

La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

In questo caso, la **copertura** deve essere assicurata attraverso il ricorso a **risorse derivanti dalla fiscalita' generale** del comune stesso.



**Importanza dell'attività
di ricerca evasione**

Adempimenti dichiarativi

Cassazione 5862/2021

incombe sull'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale **i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.**

Infatti, pur operando il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa **è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile**, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

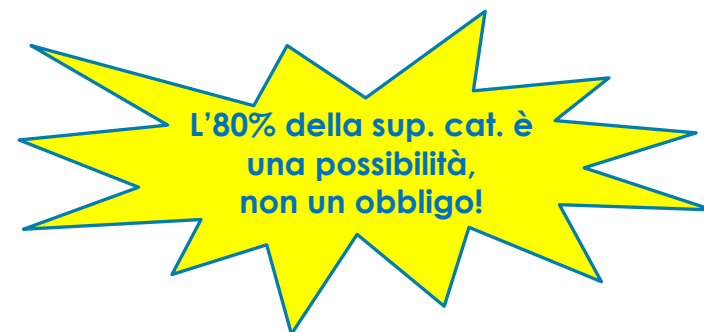
Cassazione 33863/2022

E' onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. Tale onere non può non consistere nel rigoroso rispetto delle previsioni di legge necessarie per ottenere questa esenzione, e **l'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della TARI, ai regolamenti comunali**".

Base imponibile e accertamento

[art. 1, **comma 646**, L. n. 147 del 2013]:

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, **puo'** considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.



La **superficie** (espressa in mq) utile **calpestabile**, arrotondata al mq per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore o inferiore a 1/2 mq.

La superficie calpestabile è quella **al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali**.

Sono esclusi:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- i terrazzi scoperti;
- i locali tecnici

Le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;

Trovare informazioni che attestino l'**utilizzo** o l'**utilizzabilità** dei locali e delle aree scoperte operative che producono rifiuti urbani

Informazioni interne all'Ente

- ❑ **SUAP**: tipo procedimento, tipologia attività economica, indirizzo e terna catastale locale, data presentazione richiesta/inizio attività,
- ❑ **BD IDS** per attività recettive: data esercizio effettivo, tipologia di attività recettiva,
- ❑ **BD CUP (pubblicità)**: data richiesta autorizzazione, descrizione attività, indirizzo attività
- ❑ **BD Sanzioni Amministrative/Verballi Polizia Locale**: tipologia di attività, violazione accertata, indirizzo locale, dati occupante rilevato
- ❑ **BD Ufficio Tecnico** (SIT, Concessioni edilizie, agibilità/inagibilità): indirizzo e terna catastale, decorrenza agibilità/inagibilità

Informazioni esterne all'Ente

- ❑ **Utenze Elettriche/Gas/Acqua**: indirizzo/terna catastale fabbricato, tipologia di utilizzo (non domestica), consumo
- ❑ **Locazioni**: nominativo/CF-P.IVA locatario, decorrenza disponibilità locali, indirizzo/terna catastale fabbricato

Determinare la **superficie tassabile**

- **Catasto metrico**: gruppi catastali A,B,C
- **Planimetrie**: tutte le categorie, necessarie per gruppo D, no applicazione 80% sup. catastale
- **Cartografia/Immagine aerea/sopralluogo**: area di sedime/determinazione aree tassabili

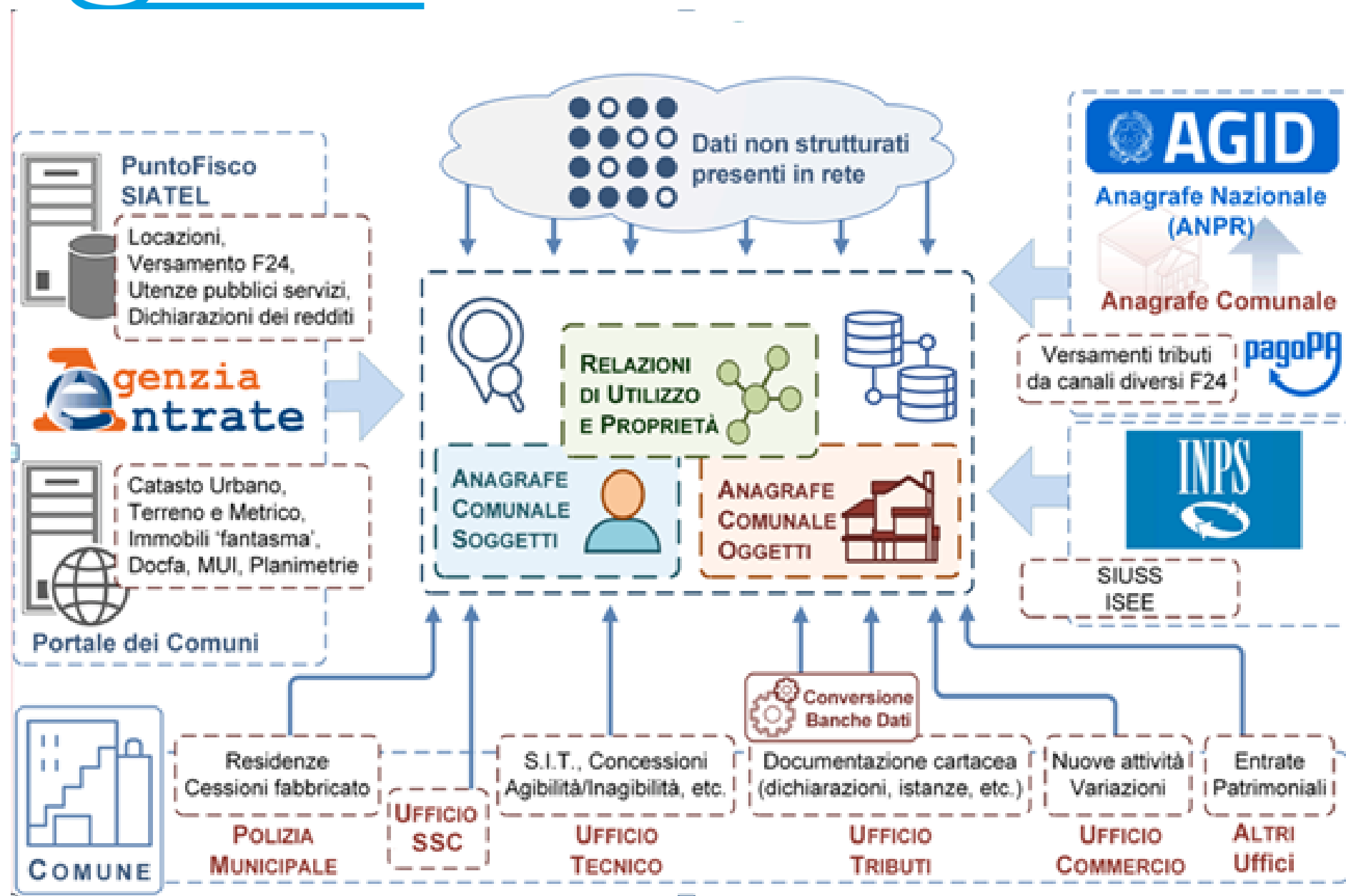
Determinare la **categoria tariffaria applicabile**

- **Camera di Commercio**: codice ATECO, descrizione attività
- **SUAP**: descrizione attività
- **CUP-pubblicità**: descrizione attività
- **IDS**: tipologia attività recettiva
- **Sanzioni amministrative/Polizia Locale**: descrizione attività, rilevazione utilizzo/utilizzabilità
- **Immagine aerea/sopralluogo**: attività svolta, materiale che occupa area esterna

Modalità di accesso banche dati esterne Punto Fisco, Portale dei Comuni, Camera Commercio

Telemaco: **weblab TARI Utenze Domestiche** del 26/11/24, **weblab IMU fabbricati D** del 05/11/24

Banche dati controlli utenze non domestiche



Sistema integrato delle informazioni interne e esterne all'Ente

Individuare le **RELAZIONI** tra oggetti e soggetti

una banca dati riconciliata permette all'ente di indagare il proprio territorio

...a proposito di **SMART CITY** , città intelligente...

Sistema in cui infrastrutture, servizi e tecnologia si uniscono per realizzare una città a misura d'uomo.

- indica una città intelligente, in grado di garantire un'elevata qualità di vita ai suoi cittadini grazie all'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro;
- fa riferimento a una città sostenibile, a basso impatto ambientale ed energeticamente efficiente.

In tutte le banche dati è presente **un riferimento toponomastico**

OBIETTIVO MINIMO:

Correlazione tra riferimenti toponomastici (**via, civico, interno**)
e riferimenti catastali (**foglio, mappale, subalterno**)

Come realizzare la correlazione:

- ❖ Progetti di **censimento (virtuale e fisico)**
- ❖ Costante **manutenzione** dello stradario

Dato toponomastico e dato catastale rappresentano il territorio

Le informazioni geografiche-territoriali:

- ☐ Danno valore aggiunto alla pianificazione e alla programmazione generale e settoriale, consentendo la realizzazione di un **sistema integrato di informazioni**:
 - ❖ per migliorare la gestione e la conoscenza del territorio,
 - ❖ per realizzare un efficiente contrasto all'evasione e all'elusione
- ☐ Permettono di realizzare bonifiche e controlli di ricerca evasione tributaria attraverso **rilievi «virtuali»** (limitando i rilievi fisici sul territorio, più onerosi)
- ☐ Consentono di integrare gli applicativi tributari con un **supporto cartografico**.
- ☐ **Utilizzare al meglio le banche dati** disponibili, anche in coerenza con lo statuto del contribuente (art. 6, comma 4, L. 212/2000).

Quali sono le **macro-fasi** operative per usare il dato geografico:

- Strutturare un **Geo-DataWareHouse** (*magazzino di dati, anche geografici*)
- **Selezionare** le Utenze Non Domestiche **su base geografica**
- **Classificare e georeferenziare** i dati
- **Integrare ulteriori dati** nella disponibilità dell'Ente;
- **Eseguire controlli e «rilievi virtuali»**

Strutturare un Geo-Datawarehouse:

Le banche dati:

❑ da **Sister** (portale dei Comuni):

- Archivi **censuari terreni e fabbricati**
- **Cartografia** catastale
- **Planimetrie** Catastali

❑ da **banche dati Comunali e/o Open Data**

- Banca dati **Tari**
- **Dati Toponomastici** (numerazione Civica e grafo Stradale)
- Immagini e **cartografie Territoriali**
- **Google** e/o eventuali **rilievi** da veicolo MMS

Cartografia catastale

I dati cartografici sono importanti perchè consentono di valutare il cosiddetto «**stato di diritto**» **del territorio** e confrontarlo con lo «**stato di fatto**» desumibile da ortofoto e/o immagini stradali, sopralluoghi.

I dati cartografici vengono gestiti tramite software GIS (Sistema di Informazione Geografico), disponibili anche *open-source*.

Un sistema GIS collega i dati a una mappa, integrando i dati sulla posizione (dove si trova l'oggetto) con tutte le informazioni descrittive (cosa caratterizza l'oggetto).

Sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate-Territorio, in due modalità:



1. WEB MAP SERVICE (WMS) - mappe navigabili, interrogabili e sovrapponibili geograficamente anche con altri dati



NON consente di eseguire elaborazioni massive sui dati catastali

2. Portale dei Comuni – file in formato CXF che vengono convertiti in mappe navigabili, interrogabili e sovrapponibili geograficamente anche con altri dati

Trovi in: [Home dei Servizi](#) - [Estrazione Dati Catastali](#)

Nuova Prenotazione Terreni

Comune di BOLOGNA

[Attualità](#)

[Aggiornamento per data registrazione](#)

[Cartografia](#)

[Notifiche](#)

Consente maggiore interazione con le mappe, perchè gli archivi cartografici:

- possono essere elaborati, creando «tematismi»
- elaborati massivamente sui dati catastali
- possono relazionarsi con altre fonti

Altre modalità per ottenere mappe cartografiche

Geoportale Nazionale:

- repository delle cartografie pubblicate dagli Enti.
- cartografie rese disponibili nei vari geoportali: regionali, provinciali e comunali.

<https://www.mase.gov.it/pagina/geoportale-nazionale>

<https://gn.mase.gov.it/portale/home>

Data base regionali e comunali:

<https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>

<https://www.geoportale.regione.lombardia.it/>

<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale>

<https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/>

<http://geoportale.regione.calabria.it/>

<http://geoportale.regione.abruzzo.it/>



[Home](#) / [Temi](#) / [INSPIRE e Geoportale Nazionale](#) / [Geoportale Nazionale](#)

Geoportale Nazionale

Il Geoportale Nazionale (GN) è una banca dati cartografica che va dagli anni 1989/90 ad oggi. Gli utenti del GN possono accedere ai dati senza alcun onere. Il GN è il fulcro dell'Infrastruttura Dati Nazionali (IDN), un network di nodi periferici che consente alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, di scambiarsi metainformazioni sull'ambiente e sul territorio in modo rapido consentendo l'utilizzo delle banche dati distribuite tra i diversi Enti.

Il Piano di Telerilevamento Ambientale (aereo e satellitare) consente agli utenti del GN, attraverso un repository di dati rappresentativo del territorio nazionale, di visualizzare informazioni indispensabili per la creazione di elaborati ad alto valore aggiunto per intervenire preventivamente nelle zone ad elevato rischio idrogeologico.

<https://gn.mase.gov.it>



Applicazioni (es. Qgis) possono **visualizzare le mappe** pubblicate dal Geoportale Nazionale e dagli altri Geoportali (Regionale, Provinciale, Comunale) e/o Agenzia Entrate, **attivando e disattivando i vari livelli**.

Opzioni per caricare dati:

- 1) **shapfile** (formato di archiviazione di dati vettoriali)
- 2) **raster** (griglia di pixel)
- 3) **servizi wms** (connessione con link presenti sul geoportale)

Planimetrie Catastali

- ✓ Fornitura massiva – tramite richiesta diretta all'AdT
o SMIDT: Servizi Massivi di Interscambio Dati – Territorio
- ✓ Docfa – da Portale dei Comuni voce
“Accatastamenti e Variazioni (L.80/2006)”
- ✓ Visure Planimetriche da Portale dei
Comuni (profilo D)

*Le planimetrie sono fondamentali,
specialmente nel caso dei
fabbricati gruppo D*

Servizi per la P.A.
Consultazioni e Certificazioni
Servizi per Comuni /Enti
Attività Comma 336 (L.311/2004)
Accatastamenti e Variazioni (L.80/2006)
Consultazione ANNCSU parziale
Consultazione ANNCSU completa
Estrazione Dati Catastali
Fabbricati mai dichiarati (D.L.78/2010)
Dati per la gestione dell'ICI

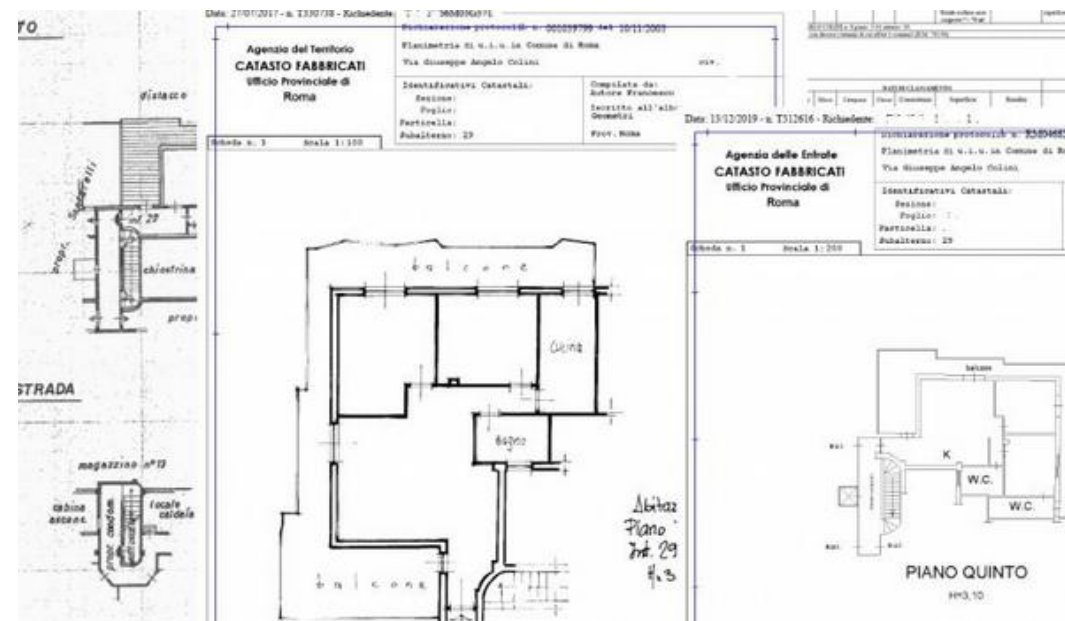
Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) / Accatastamenti e Variazioni

Convenzione: **PORTALE DEL COMUNE DI BOLOGNA (FO
GESTIONE TOPONOMASTICA)**

Accatastamenti e Variazioni

Comune di BOLOGNA (A944)

- [Elenco Forniture L.80/2006](#)
- [Elenco Forniture integrazione a L.80/2006](#)
- [Consultazione documenti docfa](#)
- [Download Specifiche Tecniche](#)



Selezione, su base geografica, degli Immobili NON Domestici

Il Geo-DWH consente di eseguire **selezioni** per individuare **locali e aree** con particolari **caratteristiche**, in modo da definire e classificare i controlli in base:

- alla dimensione sia del fabbricato che dell'area di pertinenza
- A Edifici/U.I.U con particolari requisiti (quantità, tipologia di categorie catastali, consistenza, rendita, ecc.)



Classificazione e georeferenziazione dei dati

I dati estratti e analizzati nel Geo-DWH vengono **georeferenziati**, ossia vengono attribuite delle coordinate geografiche a un'immagine raster o vettoriale.

Viene comunicato a una mappa qual è la sua ubicazione sulla superficie, consentendo:

- **Tematizzazione** dei risultati **al fine di definire** su base cartografica le **priorità** di analisi e di lavorazione (bonifica banca dati Tari, controlli su omissione)
- **Georeferenziazione** su **base catastale/toponomastica** di **altre fonti** dati (banca dati Tari, utenze elettriche, Registro Imprese...)

L'informazione geografica nei controlli

Classificazione e georeferenziazione dei dati



Esempio

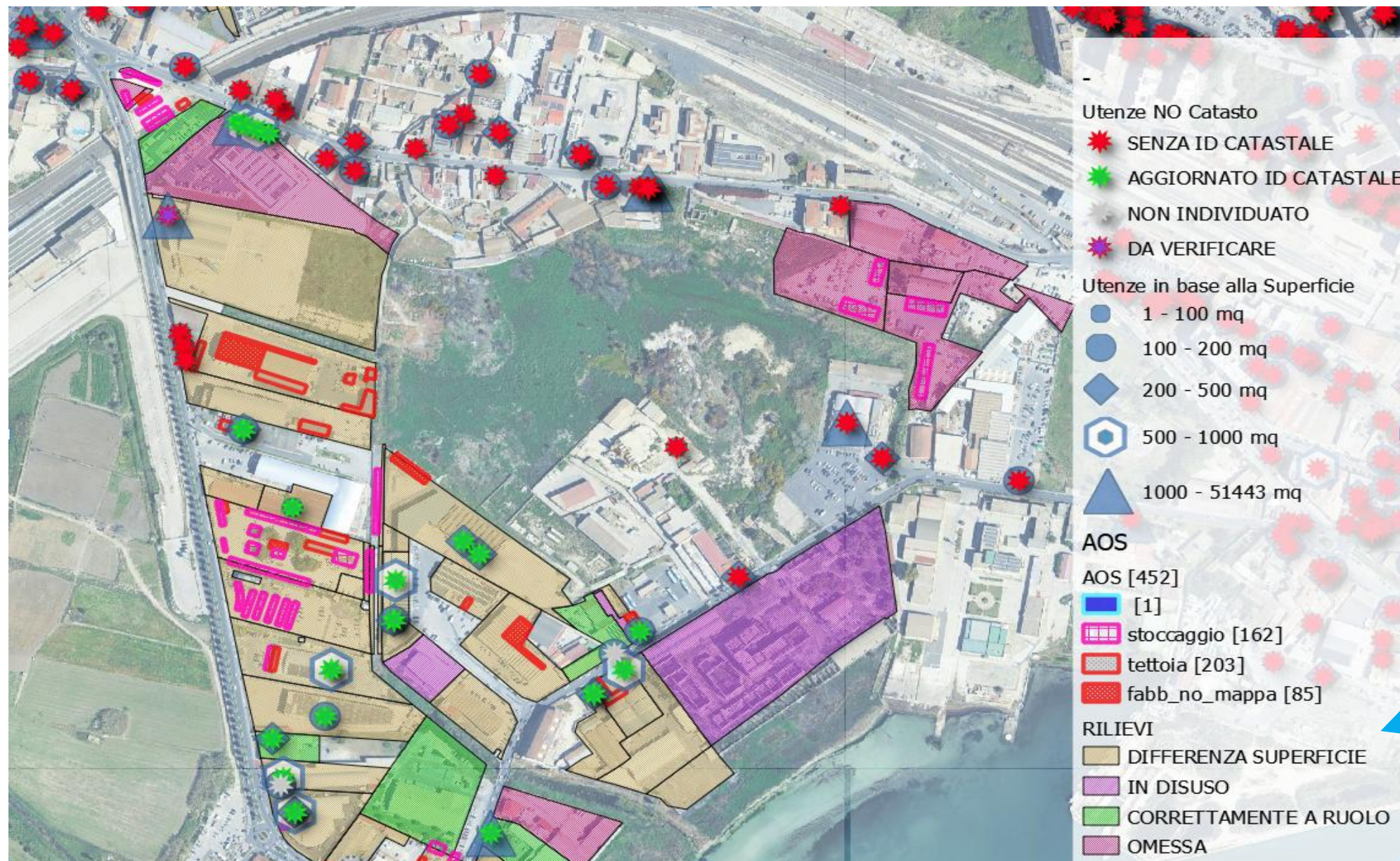
Bonifica banca dati Tari:

- Utenze non domestiche Tari dichiarate senza estremi catastali
- Georeferenziate su mappa catastale
- Immagine aerea alla data

Classificazione utenze Tari
in base alla
**superficie
dichiarata**

L'informazione geografica nei controlli

Classificazione e georeferenziazione dei dati



Esempio

In aggiunta ai riferimenti della slide precedente si esplicitano i **risultati della rilevazione**:

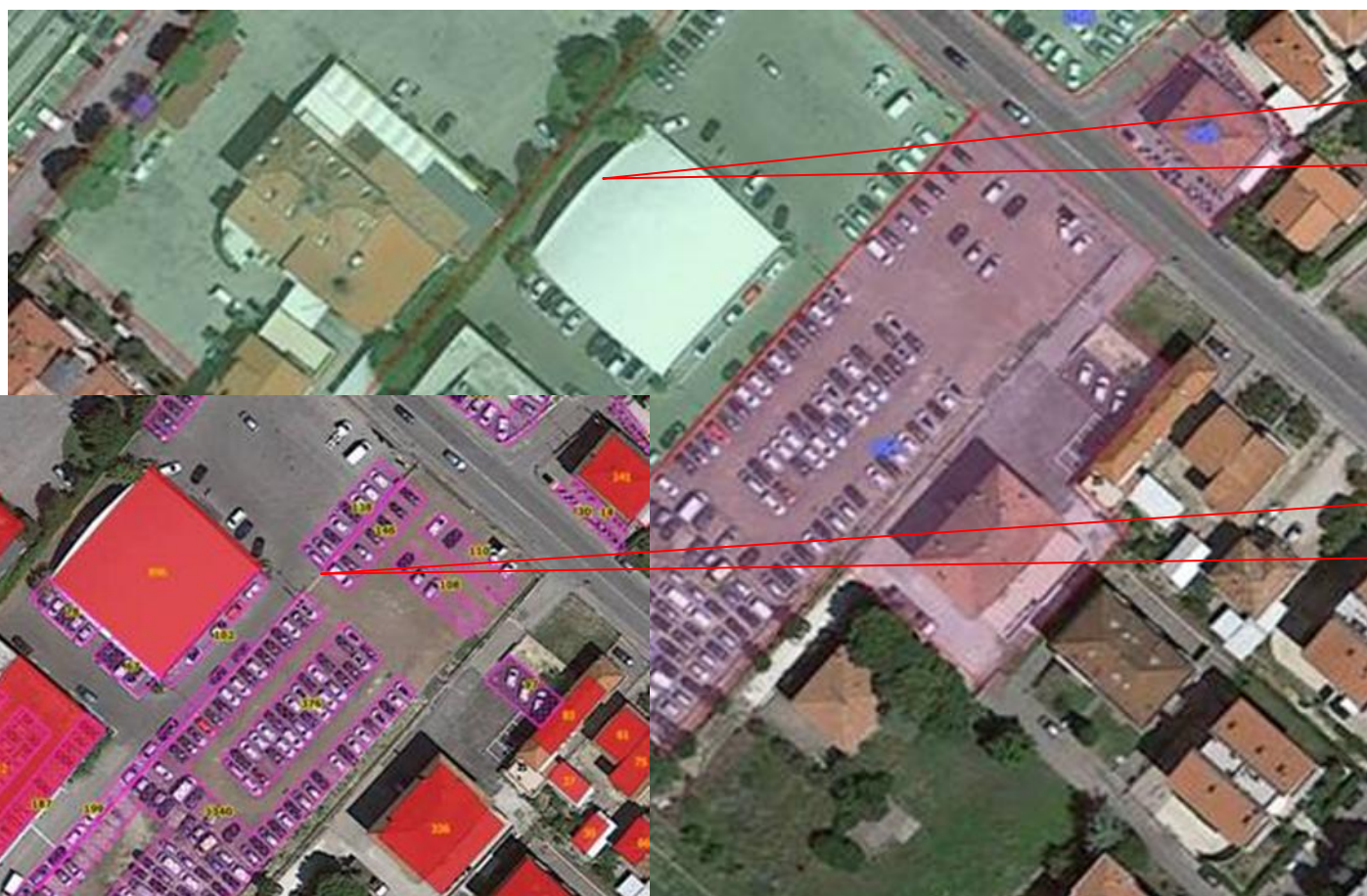
- Utenze con differenza di superficie tra rilevato e dichiarato
- Omesse dichiarazioni
- Situazioni «corrette»
- Immobili inutilizzabili

Le attività di verifica «virtuale» riguardano **analisi di prossimità** rispetto ai vari edifici.

- della **scheda** e delle **planimetrie** relative alle diverse superficie individuate (coperte e scoperte)

		data creazione			
Anagrafica	Nome Insegna				
	ruolo				
	Ditta Calcolatore				
	toponomastica	VIA			
		annotazioni			
dati metri cartografici	Foglio	57			
	Mappa	56			
	Ident. folio	183	sup. totale		
Area scoperte tassabili operative - ART.41 - COMMA 8	tipologia	superficie	riduzione	superficie coperta	
	1a deposito o stoccaggio	0	00%	0	
	1b TETI CIA	0	00%	0	
	1c altro	0	0%	0	
	totale tassabile	0			
Area scoperte di parcheggio	2a parcheggio	0			
	2b altro				
	totale tassabile	0			
		ripiegio superficie tassabile		0	
Area a coperte non tassabili potenzialmente accessorie	3a verde	0			
	3b area di terreno	0			
	3c altro	0			
	totale non tassabile	0			
aree coperte	tipologia	misura	riduzione	superficie coperta	
	S 7-199	3.70	0.00%	3.70	plurim
	S 7-376	26.7	0.00%	26.7	no piani
	S 7-375	25.0	0.00%	25.0	no piani
	S 7-56 sub 103	2.187	0.00%	2.187	plurim
	S 7-56	2.791	0.00%	2.791	altri immobili
	totale	58.85		58.85	
SUPERFICIE CALCOLATA		58.85			
ARU OLD	NZZ : NZZ - Riscaldamento, isolante, caldaie, piani, pu	551			
	NZZ : NZZ - Riscaldamento, isolante, caldaie, piani, pu	425			
		0			
		0			
		0			
DIFFERENZA		4.85			
Screenshot 2019		https://www.google.com/maps/@43.3245524,14.0797536,3a,80y,707.58h,43.4h/data=!3m1!1e1!1Q1G10VQcprfYU1fgw2!1G1638481812			
Screenshot 2015					
Map 3d		https://www.google.com/maps/@43.3229057,14.0814719,19.5a,35h,41.84V/data=!3m1!1e1			
annotazioni generali	https://www.google.com/maps/@43.3229057,14.0814719,19.5a,35h,41.84V/data=!3m1!1e1				
	VERIFICARE LOCALIZIONE				

Processo di **selezione** da data base geografico, **individuazione superficie e misurazione, determinazione categoria** tariffaria:

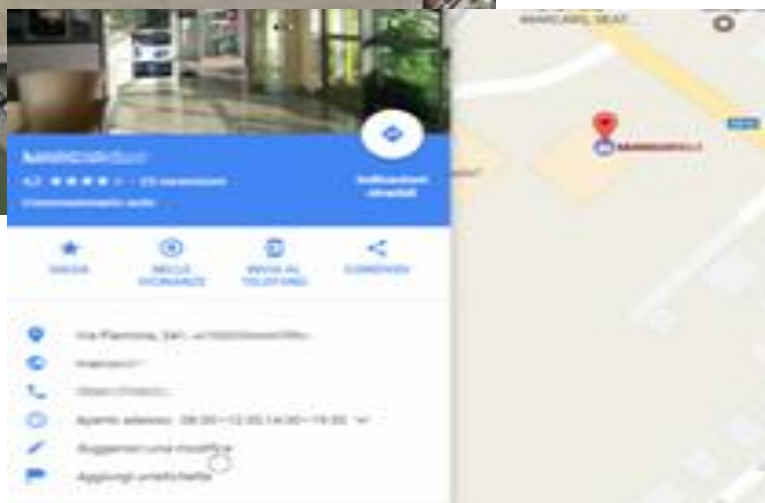


Selezione da data base geografico **per categoria catastale**

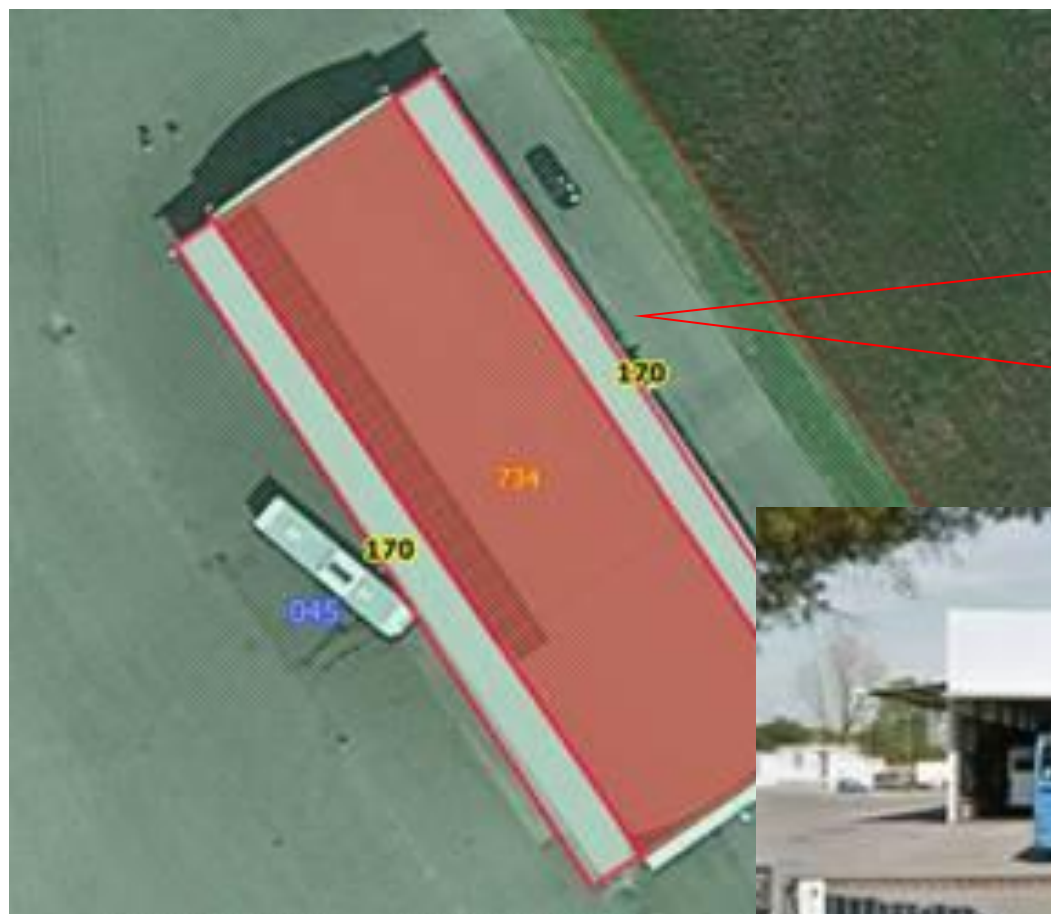
Individuazione e misurazione delle aree scoperte operative



L'integrazione con le **immagini da terra** per ottimizzare il processo di analisi sulle aree scoperte operative rilevando **ulteriori informazioni di dettaglio**.



Esempi di **difformità** tra immagine e cartografia catastale



L'edificio catastale
NON corrisponde
con l'ortofoto.

Presenza di tettoie
non indicate in
cartografia.



Rappresentazione delle tettoie:

- tettoie **pensili aderenti ad un fabbricato**: sono rappresentate con linea tratteggiata, senza campitura, che ne individui la proiezione sul piano orizzontale; la medesima simbologia si adotterà per i balconi sorretti da pilastri o incassati e per le pensiline sorrette da uno o più pilastri con la maggior consistenza a sbalzo come distributori di benzina, ecc. ;

- tettoie **sostenute lateralmente o anteriormente da muri o da pilastri**, la cui rappresentazione grafica sarà a linea intera e, qualora aderenti ad un fabbricato, ricompresa all'interno del perimetro dello stesso.

Verifica su fabbricati categoria D/8 (commerciali)



- ✓ Edifici con tettoie non in mappa
- ✓ Aree scoperte operative

Esposizione e vendita materiali edili



Verifica su fabbricati categoria D/8 (commerciali)

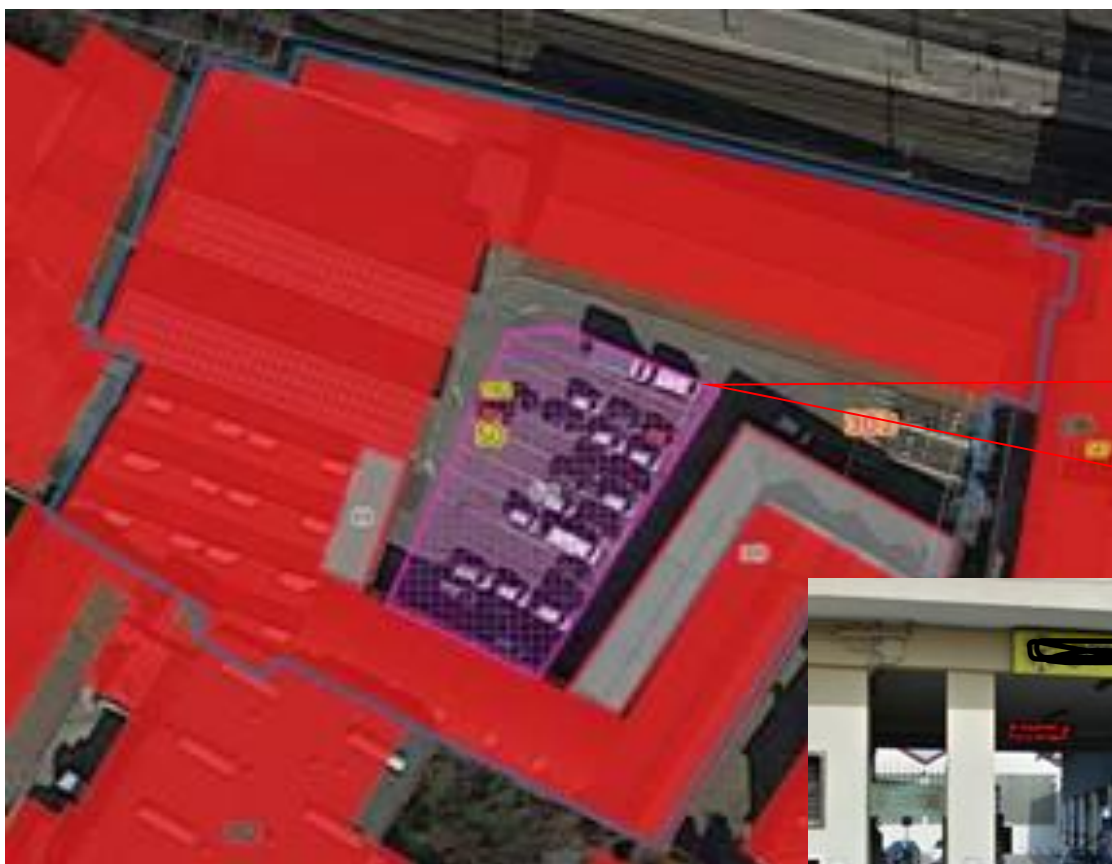


- ✓ Edifici con tettoie non in mappa
- ✓ Aree scoperte operative

Esposizione e vendita automobili



Verifica su categoria tariffaria «Autorimesse e magazzini senza vendita diretta »

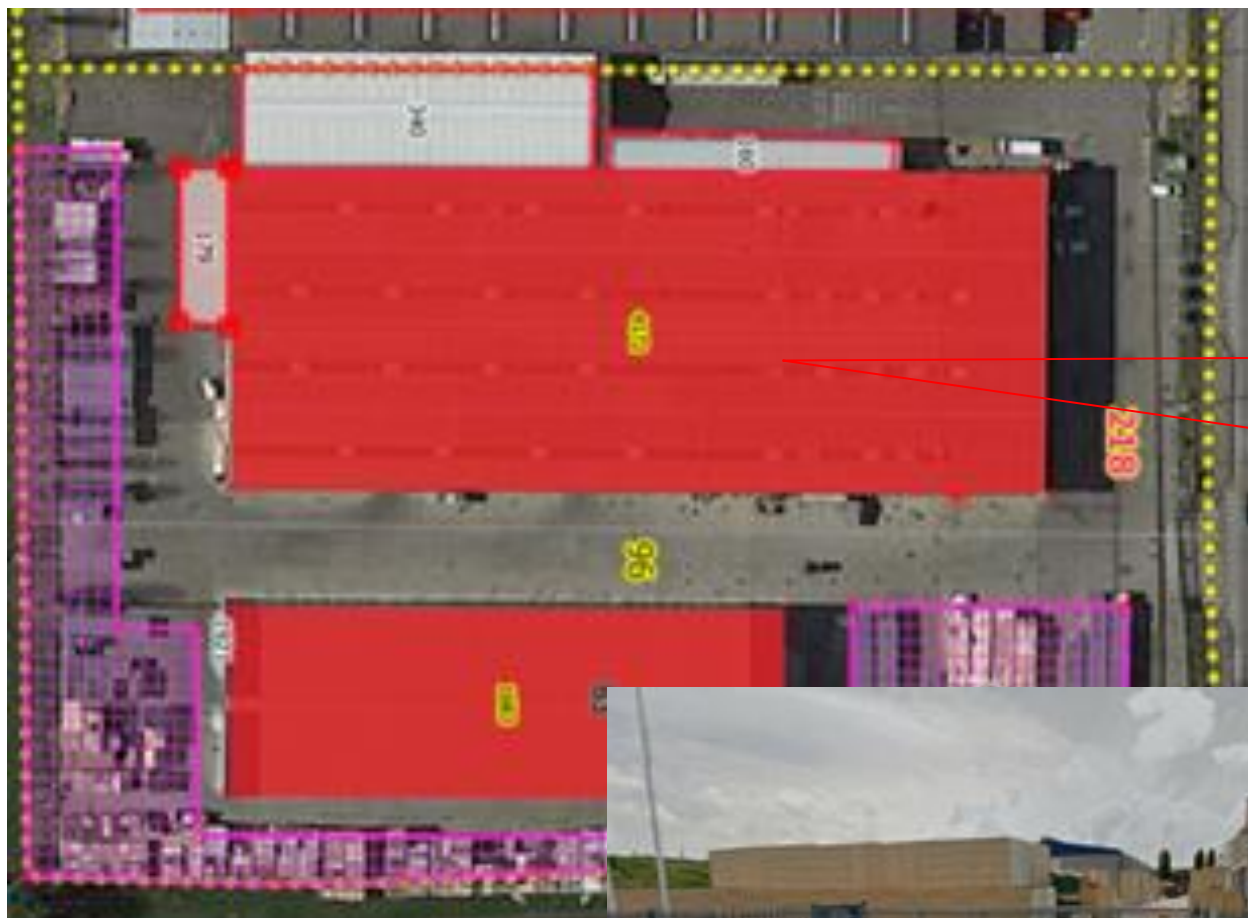


- ✓ Edifici con tettoie non in mappa
- ✓ Aree scoperte operative

Parcheggio a pagamento

Cassazione, sentenza n. 14404 del 23/05/2024:
è legittimo il regolamento comunale TARI che applica al parcheggio scoperto la tariffa prevista per i garage.





- ✓ Edifici con tettoie non in mappa
- ✓ Aree scoperte operative

Deposito materiale vario

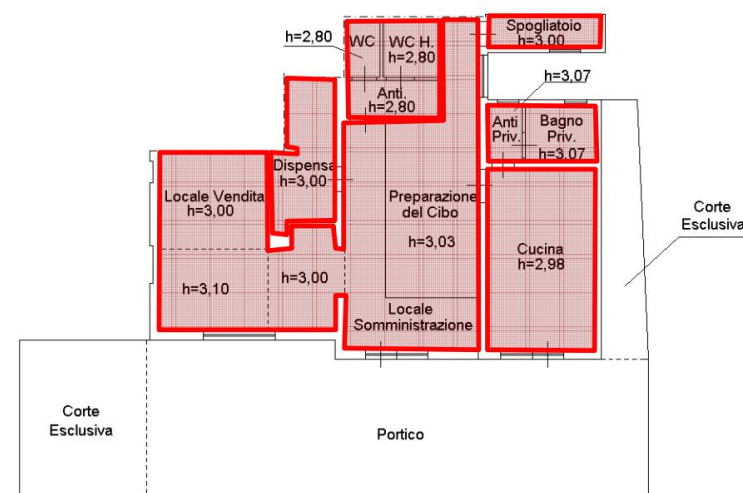


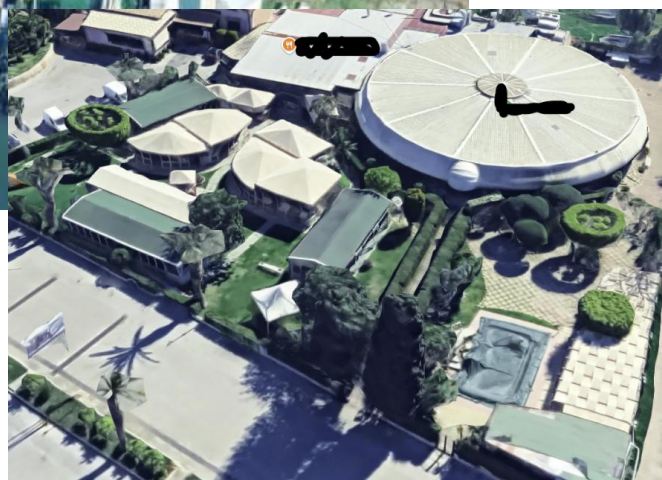
Verifica su categoria tariffaria «Ristoranti, trattorie, osterie, pub »



- ✓ Tettoie non in mappa
- ✓ aree scoperte operative

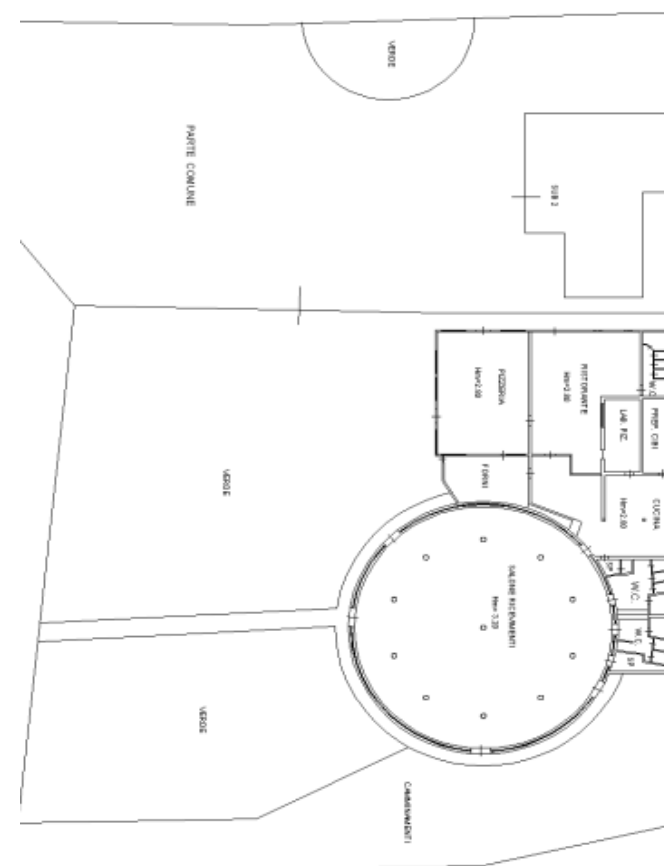
Ristorante





- ✓ Tettoie non in mappa
- ✓ aree scoperte operative

Ristorante



Banca dati rilevante:
Concessioni Demaniali



- ❑ SE individuazione soggetto che occupa/detiene, oggetto, superficie tassabile avviene sulla base di **dati certi** conosciuti dall'Ente e che possono essere **correlati tra loro in maniera automatica**:
 - ✓ Atto automatizzato/di pronta liquidazione
 - ✓ NO contraddittorio preventivo
 - ✓ SI emissione diretta di accertamento esecutivo per omessa/infedele dichiarazione

Casi: utenze non domestiche dove non si producono rifiuti speciali

- ❑ SE individuazione soggetto che occupa/detiene, oggetto, superficie tassabile avviene sulla base di **dati NON certi** e che **NON possono essere correlati tra loro in maniera automatica**:
 - ✓ SI contraddittorio preventivo
 - ✓ NO emissione diretta di accertamento esecutivo per omessa/infedele dichiarazione

*Casi: utenze non domestiche dove si producono rifiuti speciali
aree operative scoperte utenze con possibili riduzioni*

Grazie per l'attenzione

Francesca Ventura
francesca.ventura.bo@eng.it

Scuola
iFEL

A cura di

Scuola IFEL

formazione@fondazioneifel.it

elearning.fondazioneifel.it

